

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

32.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MAGGIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Labriola ed altri: Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero (252)	3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 4, 5
Astori Gianfranco, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	4, 5
Soave Sergio	4
Tesini Giancarlo	4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,20.

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Labriola ed altri: Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero (252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Labriola, Biondi, Aniasi, Azzaro, Bassanini, Caria, Casati, Seppia, Pietrini e Sterpa: « Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero ».

Sostituisco provvisoriamente il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, come già annunciato ieri.

Ricordo che la Commissione, in sede referente, aveva approvato un nuovo testo della proposta di legge in esame; propongo che esso venga adottato quale testo per la discussione in sede legislativa.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Comunico che, in data 19 gennaio 1989, la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole e che la Commissione bilancio, in data 15 marzo 1989, ha espresso il seguente:

« Parere favorevole a condizione: che sia soppresso il comma 2 dell'articolo 1;

che l'articolo 4 sia così riformulato: "All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1989, 1990 e 1991 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per gli anni medesimi dalla legge 28 giugno 1977, n. 394" ».

In conformità alla prima condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio, il relatore preannuncia la presentazione di un emendamento tendente a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1.

Non è condivisibile, invece, la seconda condizione espressa nel medesimo parere, in base alla quale, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dovrebbe provvedersi mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti che la legge 28 giugno 1977, n. 394, ha destinato al potenziamento dell'attività sportiva universitaria. Da tale destinazione, a mio avviso, non possono essere sottratti 1.200 milioni di lire, dato che quegli stanziamenti sono già piuttosto esigui. Potrebbero anche effettuarsi diverse riflessioni critiche sulla loro utilizzazione, ma ritengo preferibile la previsione di una copertura finanziaria più coerente con il provvedimento in esame, che faccia riferimento al fondo speciale di parte corrente utilizzando la quota dell'accantonamento di cui alla voce: « Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971 ». Infatti, l'Istituto dell'Enciclopedia italiana svolge anche un'attività di promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

D'altro canto, attualmente, non vi sono provvedimenti relativi allo sviluppo dell'attività culturale italiana all'estero che risultino di prossima approvazione, per cui si rischia che i relativi stanziamenti rimangano inutilizzati. Quindi sia

per motivi di coerenza, sia per ragioni sostanziali, preannuncio la presentazione di un emendamento all'articolo 4 in difformità alla condizione espressa nel parere della Commissione bilancio.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIANCARLO TESINI. Concordo con quanto sostenuto dal presidente; desidero esprimere solo un dubbio: il capitolo 6856 cui egli si è riferito forse è stato già utilizzato dalla Commissione bilancio. Se non ricordo male, negli incontri informali che abbiamo avuto con l'onorevole Carus, relatore per il provvedimento presso il Comitato pareri della Commissione bilancio, indicammo già questo capitolo; ci fu risposto che si trattava certamente del capitolo più adeguato cui attingere per la copertura finanziaria in questione, ma che era stato già utilizzato per altra destinazione.

Chiedo se non sia il caso di effettuare una verifica.

PRESIDENTE. Si tratta di una preoccupazione giusta. Credo comunque che la strada per effettuare tale verifica sia quella di approvare in linea di principio il mio emendamento ed inviarlo, per il prescritto parere, alla Commissione bilancio.

SERGIO SOAVE. Confermo il nostro orientamento favorevole al provvedimento in esame, come del resto avevamo già dichiarato nel corso dell'esame in sede referente. Preannuncio, inoltre, il voto favorevole del gruppo comunista all'emendamento del presidente relativo alla copertura finanziaria poiché siamo convinti che tale copertura sia da ricercare in una direzione diversa da quella indicata dalla Commissione bilancio, che ridurrebbe sensibilmente l'accantonamento previsto per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Per quanto riguarda le problematiche relative alla copertura, il Governo si rimette alla Commissione. Desidero invece preannunciare la presentazione di un emendamento tendente a sopprimere le parole « persona giuridica privata di interesse nazionale » in riferimento all'Istituto dell'Enciclopedia italiana.

Ad avviso del Governo non è questa la sede opportuna per trattare una questione già oggetto di esame da parte della magistratura; infatti il provvedimento che la Commissione sta esaminando è essenzialmente di finanziamento dell'attività specifica dell'Istituto. In questo senso la soppressione della definizione di persona giuridica privata di interesse nazionale dal contesto del provvedimento in esame, lascerebbe impregiudicata la possibilità di riconoscere eventualmente la natura giuridica di ente pubblico economico, come è stato riconosciuto in sede giurisdizionale dalla Corte di cassazione a sezioni riunite con sentenza del 15 maggio 1975. Il carattere pubblicistico sembra inoltre confermato dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, che affida alla Corte dei conti il controllo contabile.

Sono queste le considerazioni che spingono il Governo a chiedere alla Commissione l'approvazione dell'emendamento preannunciato; solo così — ripeto — si lascerebbe impregiudicata tale questione, che riguarda, tra l'altro, altri enti quali la Croce rossa italiana.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Al fine di garantire all'Amministrazione dello Stato l'utilizzo di attrezzature tecnologiche, competenze specialistiche e metodologie di lavoro culturale, necessarie alla realizzazione di studi, ricerche, testi e programmi multimediali per l'insegnamento della lingua e della cultura ita-

liane all'estero, per la promozione della conoscenza del patrimonio culturale e artistico del paese, per esigenze di aggiornamento qualificato e di didattica avanzata, è corrisposto all'Istituto della Enciclopedia italiana, persona giuridica privata di interesse nazionale, un contributo annuale di lire mille milioni.

2. Con cadenza triennale il contributo previsto dal comma 1 può essere rideterminato con le modalità previste dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: persona giuridica privata di interesse nazionale.

1. 1.

Il Governo.

All'articolo 1, sopprimere il comma 2.

1. 2.

Il Relatore.

In qualità di relatore esprimo parere favorevole all'approvazione dell'emendamento 1. 1 del Governo.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento 1. 2, da me presentato in ottemperanza alla prima condizione posta dalla Commissione bilancio.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 2.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. L'individuazione degli interventi e dei programmi di cui all'articolo 1 è demandata a un Comitato composto da sette membri, di cui uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, due del Ministero per i beni culturali e ambientali, due del Ministero degli affari esteri e due del Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e stabilisce periodicamente le iniziative da realizzare in relazione ad esigenze urgenti o di preminente interesse per le amministrazioni di cui al comma 1.

(È approvato).

ART. 3.

1. L'Istituto della Enciclopedia italiana realizza i piani approvati dal Comitato di cui all'articolo 2, sotto la sua diretta responsabilità scientifica e culturale. Con le modalità fissate dal proprio statuto, l'Istituto provvede alla gestione amministrativa del contributo di cui all'articolo 1.

2. L'Istituto della Enciclopedia italiana presenta annualmente al Comitato di cui all'articolo 2, una relazione sull'attività svolta e, dopo l'approvazione del Comitato, provvede ad inoltrarla, con il relativo conto consuntivo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri interessati. La relazione è altresì trasmessa al Parlamento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del ministero del tesoro all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento iscritto alla voce: « Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971 » per gli anni 1989, 1990 e 1991.
4. 1.

Il Relatore.

Tale emendamento verrà posto in votazione in linea di principio per consentire da parte della Commissione bilancio

un riesame del parere che ci vincolerebbe ai fini della copertura finanziaria. Questo emendamento propone, invece, di utilizzare il capitolo relativo alla promozione della politica culturale italiana all'estero.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 4. 1.

(È approvato).

Lo trasmetterò immediatamente alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 18 maggio 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO